

ROMA



Protocollo RC n. 21105/2026

Deliberazione n. 121

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2026

VERBALE N. 47

Seduta Pubblica del 21 luglio 2026

Presidenza: CELLI – BARBATI

L'anno 2026, il giorno di martedì 21 del mese di luglio, alle ore 10 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,06 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 28 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Barbatì Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini Valerio, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Diaco Daniele, Fermariello Carla

Consuelo, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Marinone Lorenzo, Meleo Linda, Melito Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Raggi Virginia, Righetti Ubaldo, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Baglio Valeria, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Caudo Giovanni, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Stampete Antonio.

La Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia.

(OMISSIS)

101ª Proposta (Dec. G.C. n. 61 del 7 luglio 2026)

Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2026.

Premesso che

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con Deliberazioni A.C. n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018, n. 116 del 30 settembre 2020, n. 104 del 29 maggio 2023 e, in ultimo, approvato con Deliberazione n. 315 del 9 dicembre 2025;
- l'articolo 1, comma 654, della citata legge n. 147 del 2013 prescrive che, in ogni caso, la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di

cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013 prevede l'approvazione delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Premesso, inoltre, che

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95”;
- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- con la Deliberazione n. 397 del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e l'approvazione del MTR-3 (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;
- in particolare, la citata Deliberazione ARERA n. 397/2025 prevede:
 - la definizione delle componenti di costo in: costi operativi, costi d'uso del capitale e componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2026-2029;
 - la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
 - la determinazione dei corrispettivi per l'utenza in ciascuna annualità 2026-2029 attraverso le componenti di costo fisso e variabile individuate in base all'MTR-3, attribuendo i costi tra utenze domestiche e non domestiche, in coerenza con le tabelle del D.P.R. 158/1999;

- il metodo MTR-3 prevede che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2026, siano riferite all'anno a-2, ossia all'esercizio finanziario 2024, risultanti, come detto, da fonti contabili obbligatorie, e che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2027, siano riferite alle informazioni desumibili dal bilancio preconsuntivo 2025.

Considerato che

- con Deliberazione n. 120 del 21 luglio 2026, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Economico Finanziario Ta.Ri. per il primo biennio del periodo regolatorio 2026-2029, redatto secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) di cui alla citata deliberazione di ARERA n. 397/2025, quantificando i costi per le seguenti annualità:
 - 2026 pari a € 921.281.617,38 compresa IVA;
 - 2027 pari a € 930.211.374,32 compresa IVA;
 - 2028 pari a € 913.026.756,52 compresa IVA;
 - 2029 pari a € 907.257.803,96 compresa IVA;
- i costi sopra riportati costituiscono a loro volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe TARI, come previsto dall'articolo 7 della Deliberazione n. 397/2025;
- per l'anno 2026, ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, della determinazione ARERA n. 1 del 7 novembre 2025, dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, che per Roma Capitale ammonta ad € 1.740.989,10, da cui sono stati detratti € 55.000 da recuperarsi con riferimento all'annualità 2025;
 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, non inserite nei PEF degli anni precedenti, pari a € 48.639.855,91;
 3. le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni sugli accertamenti tardivi, non inserite nei PEF degli anni precedenti, pari a € 14.049.998,85;
 4. le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA stimate dal Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, pari a € 3.168.679,84, come da documentazione agli atti (D.D. Rep. NA/261/2025 del 24 luglio 2025 di € 2.027.256,62 e D.D. Rep. n. NA/99/2026 del 1° aprile 2026 di € 1.141.423,22);
 per un totale di detrazioni pari ad € 67.544.523,70;
- una parte del costo del servizio riguarda gli immobili di proprietà di Roma Capitale e, pertanto, viene coperto con fondi messi a disposizione dall'Ufficio del Patrimonio, pari a € 5.811.837, importo che parimenti è sottratto dal totale dei costi del PEF;
- conseguentemente, il totale dei costi da finanziare con la TARI per l'annualità 2026 ammonta ad € 847.925.256,75 di cui parte fissa € 304.030.268,95 (il 35,86%) e parte variabile € 543.894.987,80 (il 64,14%);
- la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Rilevato che è necessario individuare:

- a. la ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026-2029: le quote rispettivamente considerate, derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Economico Finanziario per l'anno 2026, in applicazione della classificazione riportata nel MTR-3;
- b. la ripartizione del prelievo complessivo tra utenze domestiche e non domestiche.

Tenuto conto che

- l'articolo 1, comma 677 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha modificato il preesistente articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge n. 228 del 2021 stabilendo che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del medesimo Decreto legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- sempre in base al citato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i versamenti della tassa sui rifiuti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Atteso che

in data 6 luglio 2026, il Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni della Ragioneria Generale – Divisione Entrate ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: N. Mattera;

in data 6 luglio 2026, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

in data 6 luglio 2026, il Ragioniere Generale ha attestato - ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e IV – Ambiente, nella seduta congiunta del 15 luglio 2026, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l’articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l’articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

la Deliberazione di ARERA n. 397 del 5 agosto 2025;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 120 del 21 luglio 2026 (PEF 2026-2029);

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 315 del 9 dicembre 2025;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025;

la nota di AMA S.p.A. concernente la consistenza della banca dati TARI al 19 maggio 2026 (prot. QB/2026/335208);

la nota di AMA S.p.A. relativa alla simulazione tariffaria 2026 (prot. QB/2020/359689).

Per quanto esposto in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’annualità 2026, quali dettagliatamente riportate negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall’applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica della Divisione Entrate della Ragioneria Generale di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire le percentuali di riduzione per le tipologie di agevolazione, come riportate nella relazione tecnica della Divisione Entrate della Ragioneria Generale (Allegato 3);
3. di dare atto che si provvederà successivamente, con la prima variazione utile di bilancio, ad adeguare gli stanziamenti alle risultanze della presente deliberazione;
4. di dare mandato agli Uffici di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 commi 15 bis e 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201;
5. di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2026.


ALLEGATO N. 1 – TARIFFE per UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	Ka*	Kb*	Tariffa (parte fissa) € al mq.	Tariffa (parte variabile) € all'anno
Abitazione e Pertinenze (1 occupante)	0,86	1,00	2,65889	18,82105
Abitazione e Pertinenze (2 occupanti)	0,94	1,80	3,46579	33,87789
Abitazione e Pertinenze (3 occupanti)	1,02	2,10	3,49652	39,52421
Abitazione e Pertinenze (4 occupanti)	1,10	2,20	3,52194	41,40631
Abitazione e Pertinenze (5 occupanti)	1,17	2,90	3,55415	54,58105
Abitazione e Pertinenze (da 6 in poi occupanti)	1,23	3,40	3,57719	63,99158

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Il coefficiente Kb applicato è compreso tra i valori minimi e massimi indicati dal medesimo D.P.R. 158/1999.

N.B. Le misure delle tariffe sono esposte con arrotondamento al 5° decimale, mentre per il calcolo delle quote dovute si utilizzeranno 8 decimali.


ALLEGATO N. 2 – TARIFFE per UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Kc*	Kd*	Tariffa (parte fissa) € al mq.	Tariffa (parte variabile) € al mq.	Tariffa totale annua € al mq.
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.	0,430	3,980	1,55845610	3,22932669	4,78778280
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.	0,390	3,600	1,41348344	2,92099902	4,33448246
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.	0,520	4,800	1,88464459	3,89466536	5,77930995
4°	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali	0,208	1,920	0,75385784	1,55786614	2,31172398
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.	0,740	6,780	2,68199423	5,50121482	8,18320905
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).	0,560	5,200	2,02961725	4,21922081	6,24883806
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali	0,560	5,120	2,02961725	4,15430972	6,18392697
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.	0,850	7,800	3,08066904	6,32883121	9,40950025
8°	Agriturismi	0,340	3,120	1,23226762	2,53153248	3,76380010
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità	0,890	8,210	3,22564170	6,66150054	9,88714225



Categoria	Descrizione	Kc*	Kd*	Tariffa (parte fissa) € al mq.	Tariffa (parte variabile) € al mq.	Tariffa totale annua € al mq.
	(caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).					
10	Uffici e agenzie.	1,470	13,550	5,32774529	10,99431576	16,32206105
11	Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.	0,860	7,890	3,11691221	6,40185619	9,51876840
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.	1,220	11,260	4,42166616	9,13623583	13,55790198
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.	1,440	13,210	5,21901579	10,71844363	15,93745942
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.	0,860	7,900	3,11691221	6,40997007	9,52688228
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.	1,590	14,630	5,76266327	11,87061546	17,63327873
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.	0,980	9,000	3,55183019	7,30249755	10,85432774
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.	0,870	8,020	3,15315537	6,50733671	9,66049208
18	Attività industriali con capannoni di produzione.	0,890	8,200	3,22564170	6,65338666	9,87902836
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	0,700	6,500	2,53702157	5,27402601	7,81104757
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.	3,500	32,000	12,68510783	25,96443574	38,64954356
21	Bar, caffè, pasticcerie.	3,080	28,500	11,16289489	23,12457558	34,28747047
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)	1,900	17,600	6,88620139	14,28043966	21,16664105

ROMA



Categoria	Descrizione	Kc*	Kd*	Tariffa (parte fissa) € al mq.	Tariffa (parte variabile) € al mq.	Tariffa totale annua € al mq.
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.	4,230	38,900	15,33085889	31,56301719	46,89387608
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste	1,980	18,200	7,17614671	14,76727283	21,94341954
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.	3,480	32,000	12,61262150	25,96443574	38,57705723
26	Discoteche, night club.	0,740	6,800	2,68199423	5,51744259	8,19943682

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Il coefficiente Kc si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Il coefficiente Kd applicato è compreso tra i valori minimi e massimi indicati dal medesimo D.P.R. 158/1999.

**ALLEGATO N. 3****Relazione tecnica**

Il quadro normativo e tariffario che disciplina la gestione dei rifiuti urbani si fonda storicamente sull'introduzione della tariffa binomia. Tale modello, strutturato per superare la logica della previgente tassa di smaltimento, prevede un prelievo suddiviso in una quota fissa, finalizzata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, degli investimenti infrastrutturali e dei relativi ammortamenti, e in una quota variabile, strettamente rapportata ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti e ai costi operativi di gestione e smaltimento. Questo impianto metodologico, pur avendo attraversato una complessa transizione legislativa, ha trovato la sua definitiva stabilizzazione con l'istituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge numero 147 del 2013, che ha recepito i criteri di ripartizione originari ancorando l'applicazione del tributo alle superfici degli immobili e alle specifiche tipologie di attività svolte.

In anni recenti, la regolamentazione nazionale è stata integrata dagli interventi dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la quale ha ridefinito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento attraverso l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti, che configura la struttura della tariffa in stretta correlazione con le componenti essenziali di costo del servizio integrato per assicurarne la copertura ed l'efficienza gestionale. Sotto il profilo strettamente regolatorio, l'Autorità ha riformato e sostituito il Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999 limitatamente alla perimetrazione del Piano Economico Finanziario e alla classificazione delle voci di costo. In merito alle modalità di calcolo delle tariffe all'utenza, l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati, formalizzata con la deliberazione numero 43 del 2025, avviando successivamente, con la deliberazione numero 56 del 2025, il procedimento per la definizione di nuovi criteri di riordino. Questo percorso traccia tre macroaree d'azione prioritarie, rivolte all'adeguamento dei parametri attuali al mutato contesto socioeconomico e al paradigma dell'economia circolare, all'armonizzazione dei sistemi tariffari territoriali per minimizzare gli effetti distorsivi nell'allocatione dei costi tra le diverse categorie di utenza, e alla valorizzazione dei sistemi di misura puntuale quale strumento di responsabilizzazione dell'utente e di sviluppo industriale del settore.

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti definitivi di riordino, l'allocatione dei costi si sviluppa in continuità regolatoria con il regime preesistente. Ai fini della determinazione del gettito TARI trova infatti applicazione l'impianto derivante dall'articolo 1, commi 651 e 652 della Legge numero 147 del 2013, unitamente ai principi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999 e alle indicazioni operative delle linee guida ministeriali in materia di TARES. Nel dettaglio, mentre il comma 651 sancisce l'obbligo di considerare i criteri storici di riparto definiti dal citato Decreto, il comma 652 consente agli Enti, in alternativa e in ossequio al principio comunitario che impone a chi inquina di pagare, di commisurare la tariffa



alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi, alla tipologia di attività svolta e al costo complessivo del servizio.

In recepimento di tale quadro vincolante, si procede alla valorizzazione delle tariffe per ciascuna categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio, espresso per unità di superficie imponibile, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti associati alla specifica destinazione d'uso.

L'applicazione di tale complessa metodologia permette di tradurre i vincoli economico-finanziari del piano in una bilanciata struttura di prelievo tariffario.

Di seguito sono quindi riportate le risultanze di tale metodologia di elaborazione, con specifico riferimento alla ripartizione dei costi esposti nel piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche, alla conseguente articolazione del prelievo e alla quantificazione della misura delle agevolazioni concesse.

- a. La ripartizione del prelievo tra utenze domestiche e non domestiche è stata operata attribuendo il 53,73% alle utenze non domestiche ed il 46,27% alle utenze domestiche. Ciò, tenuto conto del trend storico della predetta ripartizione, delle consistenze presenti nella banca dati della Tariffa per le diverse tipologie di utenze così come rivenienti dall'attività di revisione ed accertamento della base imponibile, nonché dei coefficienti presuntivi di produttività dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, della necessità di applicare la riduzione prevista dall'art. 15 del vigente Regolamento TARI e della necessità di assicurare comunque la sostenibilità della tariffa a carico delle diverse categorie di utenza.
- b. La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale, non variabili in relazione alla effettiva produzione di rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata fissata al 49,28% per le utenze domestiche per tener conto sia del fatto che il servizio svolto dal Gestore a favore delle famiglie è più capillare di quello per le aziende, sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158 del 1999. Alle utenze non domestiche è stato attribuito il restante 50,72%.
- c. La parte variabile della tariffa, invece, è stata attribuita in ragione del 44,58% alle utenze domestiche e del 55,42% alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti.
- d. Il ricorso a coefficienti presuntivi, previo arrotondamento, è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e trattamento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi.
- e. In merito ai coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo si precisa che:



- per le **utenze domestiche** i coefficienti **Ka** e **Kb**, scelti in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare rispettivamente nelle misure indicate nelle tabelle 1a e 2 contenute nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, sono quelli indicati nell'**Allegato 1** alla Deliberazione in oggetto;
 - per le **utenze non domestiche** i coefficienti **Kc** (coefficiente potenziale di produzione) e **Kd** (coefficiente di produzione kg/m² all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, sono quelli indicati nell'**Allegato 2** alla Deliberazione in oggetto.
- f. Per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numerosità del nucleo familiare" senza adeguati correttivi avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di occupanti e – correlativamente – per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravii di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in considerazione del principio di cui all'art. 5, comma 1 del D.P.R. 158 del 1999 e a tutela dei nuclei familiari numerosi, si prevede di effettuare il calcolo della tariffa, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrizzazione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare e riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) ed alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 1999 sono riportati nell'Allegato 1 di cui alla Deliberazione in oggetto. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con le nuove regole di allocazione dei costi dettate dal MTR e poi con il MTR-2 la suddivisione tra parte variabile e fissa della tariffa varia portando ad un aumento della quota variabile rispetto alla metodologia prevista dal D.P.R. 158 del 1999.
- g. Per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e, quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158 del 1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc) sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158 del 1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158 del 1999 limitatamente ad alcune categorie, risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato applicabili alle categorie delle utenze non domestiche sono riportati nell'Allegato 2 di cui alla Deliberazione in oggetto.



h. Il carico di prelievo complessivo sarà ripartito nel modo seguente:

- **costi fissi** del servizio, nella misura del 49,28% per le utenze domestiche (TaRi-FD) pari a € 149.826.116,54 e del 50,72% per le utenze non domestiche (TaRi-FND) pari a € 154.204.152,41;
- **costi variabili** del servizio, nella misura del 44,58% per le utenze domestiche (TaRi-VD) e del 55,42% per le utenze non domestiche (TaRi-VND) pari, rispettivamente a € 242.468.385,56 ed €. 301.426.602,24.

i. Le percentuali di riduzione per le tipologie di agevolazioni riportate nella **Tabella 1** che segue, precisando che per tutte le agevolazioni previste dal Regolamento TARI vigente, qualora ci siano più agevolazioni che insistono sulla medesima utenza, queste verranno applicate, una alla volta, sulla quota residua imponibile secondo l'ordine temporale di adozione della relativa agevolazione partendo dalla meno recente:

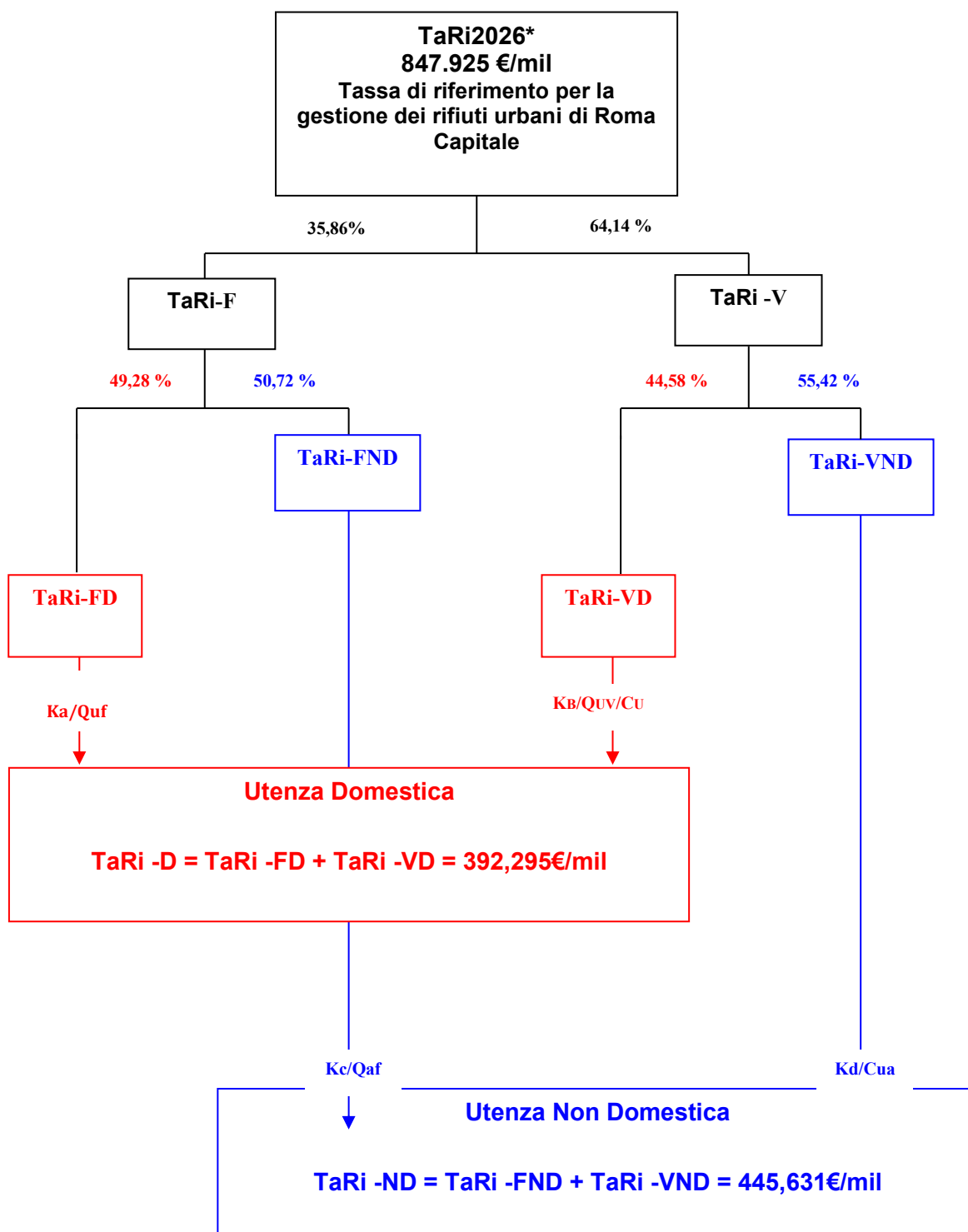
Tabella 1

Tipologia agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	-
Autocompostaggio, compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose "prodotti nell'abito delle attività agricole e vivaistiche" e pratica del compostaggio di comunità	-	10%
Spreco alimentare	-	fino al 25%, come da determinazione dirigenziale n. Rep. QL/1895 del 17/12/2021, integrata dalla determinazione dirigenziale n. Rep. NA/187 del 22/12/2022.

Al mero fine di semplificare il complesso metodo di definizione dell'algoritmo di calcolo tariffario, si ritiene opportuno riprodurre schematicamente il prospetto che segue e relativo glossario.



Prospetto riepilogativo Algoritmo di calcolo della Ta.Ri. di Roma Capitale



* Ta.Ri. di riferimento al netto delle detrazioni.



Glossario degli acronimi

TaRi-F	Quota Fissa complessiva TaRi
Tari-V	Quota Variabile complessiva TaRi
TaRi-FD	Quota Fissa Domestica TaRi
TaRi-FND	Quota Fissa Non Domestica TaRi
TaRi- VD	Quota Variabile Domestica TaRi
TaRi-VND	Quota Variabile Non Domestica TaRi
Ka	Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quf	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)
Kb	Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica infunzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Cua	Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
Kd	Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Kc	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m ² anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività
Qaf	Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche

ROMA



Conclusioni

Le risultanze dell'attività istruttoria sopra esposta consentono di determinare le tariffe TARI nelle misure analiticamente riportate negli **Allegati 1 e 2** di cui alla Deliberazione in oggetto.

Sulla base delle tariffe valorizzate e tenuto conto sia delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/2025 (pari a € 67.544.523,70), sia della copertura dei costi relativi agli immobili di proprietà di Roma Capitale (pari a € 5.811.836,93), il prelievo complessivo per l'anno 2026 a carico dell'utenza risulta pari a € 847.925.256,75. Tale gettito è ripartito tra la componente fissa, pari a € 304.030.268,95 (incidenza del 35,86%), e la componente variabile, pari a € 543.894.987,80 (incidenza del 64,14%).

Si attesta che la complessiva struttura tariffaria come sopra valorizzata agli **Allegati 1 e 2** di cui alla Deliberazione in oggetto assicura il rispetto del principio di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, in stretta coerenza con i vincoli e le risultanze economico-finanziarie esposte nel Piano Economico Finanziario (PEF).

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Dott. Nicola Mattera

IL VICE RAGIONIERE GENERALE
DIVISIONE ENTRATE
Dott. Stefano Quintarelli

Il Ragioniere Generale
Dott Marco Iacobucci

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Celli, Cicculli, Corbucci, Ferraro, Leoncini, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Righetti, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Barbato, Di Stefano e Quarzo.

La presente Deliberazione assume il n. 121.

Infine, l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Celli, Cicculli, Corbucci, Di Stefano, Ferraro, Leoncini, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Righetti, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 24 luglio 2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 agosto 2026.

Li, 23 luglio 2026

SEGRETERIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani